

Nuova Normativa Antiriciclaggio

Gentile Cliente,

il DL. 31/05/2010 n.78 ha modificato alcune disposizioni inerenti l'utilizzo del contante, di titoli e libretti al portatore e di assegni previsti dal decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007 L'attuale normativa pertanto prevede:

Pagamenti in contante e libretti di deposito al portatore

La nuova normativa impone il divieto di effettuare trasferimento di denaro contante, libretti di risparmio al portatore (bancari o postali) o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche se frazionata sia pari o superiore a € 5.000,00. I trasferimenti possono tuttavia essere effettuati per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A. o Istituti di moneta elettronica. In riferimento ai depositi al portatore la predetta normativa dispone che il saldo degli stessi non possa essere pari o superiore a € 5.000,00, pertanto non sarà più possibile accendere depositi che all'origine abbiano un saldo pari o eccedente tale limite. È previsto, inoltre, per i depositi al portatore **in essere** con saldo superiore a 5.000 Euro, l'obbligo di estinzione o di regolarizzazione con riporto al di sotto della soglia suddetta entro il 30/06/2011. La normativa dispone, altresì, che nel caso di **trasferimento di libretti di deposito al portatore** il cedente comunichi alla Banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario (cognome, nome, indirizzo e codice fiscale) e la data di trasferimento. In caso di inosservanza delle previsioni suddette, la normativa prevede significative sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura percentuale e di importo minimo comunque non inferiore a € 3.000. In riferimento agli obblighi posti in capo ai portatori di libretti di deposito, di cui sopra, è stata affissa presso le filiali BancaSai un'adeguata informativa al pubblico.

Assegni bancari Riguardo agli assegni bancari la normativa stabilisce che le banche e le Poste Italiane S.p.A. rilascino i moduli di **assegno muniti di clausola di non trasferibilità**, la clientela potrà comunque richiedere, per iscritto, assegni privi della clausola di non trasferibilità previo il versamento dell'**imposta di bollo**, da parte del richiedente, pari a € 1,50 per ogni modulo di assegno (pertanto un carnet libero comporterà la riscossione di un imposta di bollo di € 15,00). BancaSai, in ottemperanza alla normativa, ha predisposto la stampa di nuovi carnet di assegni delle due tipologie previste (liberi e non trasferibili).

Si riporta, in sintesi, quanto disposto dalla normativa in tema di assegni bancari:

- **Assegni di importo pari o superiore a € 5.000,00** dovranno essere emessi come non trasferibili, con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario
- **Assegni di importo inferiore a € 5.000,00** potranno essere emessi come liberi (senza clausola di non trasferibilità) e saranno trasferibili a mezzo girata anche senza il codice fiscale del girante (l'assenza del codice fiscale non comporterà la nullità della girata)
- **Assegni emessi all'ordine dello stesso traente** (con diciture del tipo "me medesimo, mio proprio" e analoghe), indipendentemente dall'importo, potranno essere girati unicamente per l'incasso a Poste Italiane o a una banca.

La violazione delle suddette previsioni comporta un'ammenda ricompresa tra l'1% ed il 40% dell'importo trasferito, con un minimo di euro 3.000 e, nel caso di importi trasferiti superiori a Euro 50.000, la sanzione pecuniaria minima è aumentata di cinque volte.

Assegni circolari Riguardo agli assegni circolari la normativa stabilisce che le banche e le Poste Italiane S.p.A. emettano assegni circolari indicanti i dati del beneficiario, **muniti della clausola di non trasferibilità**. La clientela può comunque richiedere, per iscritto, assegni circolari privi della clausola di non trasferibilità, se di importo inferiore a € 5.000, previo il versamento dell'imposta di bollo, da parte del richiedente, pari a € 1,50 per ogni assegno circolare. Tutti gli assegni circolari di importo pari o superiore a € 5.000,00 dovranno, invece, essere emessi con la clausola di non trasferibilità. Sarà possibile trasferire a mezzo girata assegni circolari richiesti espressamente dal cliente in forma libera (di importo inferiore a € 5.000,00).

In caso di emissione di assegno circolare, di importo pari o superiore a € 5.000, privo della clausola di non trasferibilità, è prevista l'applicazione di un'ammenda ricompresa tra l'1% ed il 40% dell'importo, con un minimo di euro 3.000 e, nel caso di importi superiori a Euro 50.000, la sanzione pecuniaria minima è aumentata di cinque volte.

Distinti saluti.

BANCASAI S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Giorgio Zampieri)

